

DELIBERA N. 150/23/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ENEGO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 giugno 2023;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 3 marzo 2023, con il quale sono state fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 28 e 29 maggio seguenti l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023”*;

VISTA la nota del 19 maggio 2023 (prot. n. 0135067) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Enego (VI) a seguito delle segnalazioni di Riccardo Meneghini e Adriano Cappellari, privati cittadini, della presunta

violazione dell'art. 9 della Legge n. 28/2000, da parte dell'amministrazione del Comune di Enego attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale di post asseritamente lesivi della par condicio elettorale, in particolare:

1. In data 28/04/23 pubblicazione di un video del consiglio comunale, nel quale, per tutta la seconda metà, si trattavano argomenti riconducibili solamente ai fini di pura propaganda elettorale (il Primo cittadino spende molto tempo nell'elogiare l'operato dell'Amministrazione, fa un elenco delle opere realizzate, parla del futuro e dei suoi progetti amministrativi)

LINK:

<https://www.facebook.com/ComunedieEnego/videos/183538621245355/2;>

2. In data 28/04/23: pubblicazione del resoconto dei 5 anni di mandato

LINK:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Pr5pYi5iKgisE54ejUqb1WaDQjZLm5W3msC6omM7U9TCJTiuhiwW2oFjB5N7bW6Kl&id=1000693401741593;

3. In data 01/05/23 pubblicazione di un articolo inerente alla nuova gestione del Centro Fondo in località Valmaron, importante meta turistico sportiva del Paese, la cui concessione è *sub judice*, per plurime violazioni di legge; nel post sono state utilizzate espressioni faziose rese con l'obiettivo di realizzare una efficace propaganda elettorale

LINK:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid024pQVtZUGdC546QU1R9z7CbgiZ7H1koCmh7jYRXt1fL6tYGzdQMt6zLTpcCSTHR3vl&id=1000693401741594;

4. In data 05/05/23 pubblicazione di un post relativo al contributo di trasporto scolastico, con una somma stanziata solo alla scadenza del mandato elettorale

LINK:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Ru85ock4F7pvp1dU1Vm6RpwhJSBUWuNwt3RhYJGRGtVK1YKki5nVvzoeEatXpp2sl&id=1000693401741595;

5. In data 07/05/23 pubblicazione di un post relativo alla realizzazione di un percorso didattico sul territorio

LINK:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02fLLSeRsrjLWFZfxbgRmGZPvJJWh1n5nL1mDLSfWQuP3x2C7eAGzJH5VqVakuaZErI&id=1000693401741596;

6. In data 09/05/23 post sulla conclusione dei lavori per lo scolo delle acque

LINK: https://fb.watch/kq8jRC5_4D/7;

7. In data 09/05/23: post relativo all'ingresso nell'ODG Montagna Veneta

LINK:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gGqGyGQhWE9TEk1qBdRW7YLARNtdRzzG6XNDhm25hJNUgDFi34AXno5pGDJDRXxHl&id=100069340174159”;

ESAMINATE le controdeduzioni del Comune di Enego (VI), in cui ha precisato, in sintesi, quanto segue, riportando le stesse considerazioni per entrambe le segnalazioni:

- *“Su quanto esposto non è mai pervenuta in Comune, né in altri ambiti, eccezione di sorta;*

- *Entro aprile, anche i Comuni al voto dovevano adire il Consiglio Comunale per l’approvazione del Rendiconto di bilancio 2022 (data ora posticipata di un mese). Anche questo Comune ha operato obbligatoriamente in materia e come in ogni Consiglio Comunale, alla conclusione, si sono esposte, nel punto “Comunicazioni del Sindaco” le nuove azioni fatte e i risultati conseguiti rispetto al precedente Consiglio Comunale, come anche chiesto dai cittadini e ciò nello spirito della più ampia forma di trasparenza nei confronti di tutta la realtà territoriale (vedasi l’allegato a-Ordine del Giorno del Consiglio Comunale –ultimo punto come sempre);*

- *...il Sindaco è tale fino alla proclamazione del nuovo soggetto/Sindaco e in tal senso opera;*

- *La famiglia del Sig. Meneghini Riccardo da tempo usa ed abusa di immobili comunali e cita il Comune costantemente in giudizio;*

- *Dal 9.5.2023, dopo una lunga battaglia legale, l’immobile oggetto di ricorsi, è da poco rientrato in pieno dominio del Comune. Tale immobile rientra nel “Centro Fondo Valmaron” da poco affidato ad altri dopo che la famiglia del Meneghini Riccardo lo ha gestito per circa 30 anni;*

- *Tutte le notizie citate in merito alle comunicazioni tramite post su Facebook si ritiene che facciano parte della normale attività di comunicazione Comune-Cittadino. Inoltre, è di questi giorni l’attacco da parte proprio di esponenti della lista appoggiata dal Sig Riccardo Meneghini in quanto il Comune non ha risposto in modo rapido e completo, facendo a loro dire che si opera senza comunicazione in merito all’OGD Montagna Veneta;*

- *Con riferimento alla comunicazione sui contributi scolastici, sempre si opera in questo periodo, a consuntivo dell’annualità precedente rendendo pubblico il tutto;*

- *...sono evidenti anche gli ambiti di intervento rivolti esclusivamente ad un rendiconto in conclusione dell’annualità del mandato...”.*

VISTE le conclusioni del Comitato che ravvisa la violazione dell’art. 9 e propone l’adozione di un provvedimento sanzionatorio per le seguenti motivazioni:

- Sul profilo Facebook del Comune è postato, in data 28 aprile 2023, il video della seduta del Consiglio comunale, dove compare il Sindaco. Nonostante l’obbligatorietà dell’effettuazione della seduta per l’approvazione del Rendiconto di bilancio 2022 (in data 27 aprile si riscontra in effetti la pubblicazione della convocazione), come sottolineato nelle controdeduzioni

del Comune, non si riscontra l'indispensabilità e l'impersonalità della pubblicazione del video della seduta sulla pagina Facebook dell'ente;

- Non si riscontra l'impersonalità e l'indispensabilità del messaggio postato sul profilo Facebook del Comune, in data 28 aprile 2023, relativo al resoconto dei 5 anni di mandato dell'Amministrazione in carica, dove compaiono il logo del Comune, l'indicazione del Sindaco con diverse foto dello stesso che indossa la fascia, il furgoncino con la scritta "Comune di Enego";
- Pur rivestendo il carattere di impersonalità, in quanto trattasi di notizie riportate da un organo di stampa, non si riscontra l'indispensabilità della condivisione sulla pagina Facebook del Comune, in data 1° maggio 2023, dell'articolo di stampa dal titolo "Una cordata locale gestirà il Centro fondo";
- Non si riscontrano l'indispensabilità e l'impersonalità del messaggio pubblicato sul profilo Facebook del Comune in data 5 maggio 2023, relativo a una notizia in merito alla liquidazione del contributo di trasporto scolastico, a firma del Sindaco, Dr. Ivo Boscardin;
- Pur rivestendo il carattere di impersonalità, in quanto non compaiono riferimenti precisi all'Amministrazione in carica, non si riscontra l'indispensabilità della pubblicazione sul profilo Facebook del Comune, in data 7 maggio 2023, di una notizia in merito alla realizzazione di un percorso didattico sul territorio comunale;
- Pur rivestendo il carattere di impersonalità, in quanto non compaiono riferimenti precisi all'Amministrazione in carica, non si riscontra l'indispensabilità del post sul profilo Facebook del Comune del 9 maggio 2023, relativo ad una notizia in merito alla conclusione dei lavori per lo scolo delle acque nella zona Grabo alle Fosse;
- Pur rivestendo il carattere di impersonalità, in quanto non compaiono riferimenti precisi all'Amministrazione in carica, non si riscontra l'indispensabilità del messaggio postato sul profilo Facebook del Comune il 9 maggio 2023, di una notizia in merito all'ingresso del Comune nella ODG Montagna Veneta;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni comunali (30 marzo 2023) fino alla chiusura della campagna elettorale del 12 maggio 2023;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente alla data di convocazione dei comizi per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023 fino alla chiusura della campagna elettorale;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate, della documentazione istruttoria e delle conclusioni del Comitato, secondo cui i post oggetto di segnalazione non sono indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni dell’ente;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, in quanto i post non sono indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni dell’ente;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Enego di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 delle seguenti pubblicazioni sulla pagina Facebook dell'ente:

- Post del 28/04/23 contenente la pubblicazione di un video della seduta di consiglio comunale,
- Post del 28/04/23 recante la pubblicazione del resoconto dei 5 anni di mandato
- Post del 01/05/23 contenente la pubblicazione di un articolo inerente alla nuova gestione del Centro Fondo in località Valmaron;
- Post del 05/05/23 relativo al contributo di trasporto scolastico;
- Post del 07/05/23 relativo alla realizzazione di un percorso didattico sul territorio;
- Post del 09/05/23 sulla conclusione dei lavori per lo scolo delle acque;
- Post del 09/05/23 in cui si comunica l'ingresso nell'ODG Montagna.

In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

In caso di inottemperanza, si applica l'art. 1, comma 31 della legge 249/1997.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Enego e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba